

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2312 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2017

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di ► M2 *Bacillus velezensis* DSM 15544 ◀ come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione ► M1 ► M2 Asahi Biocycle Co. Ltd. ◀, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◀)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 331 del 14.12.2017, pag. 41)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione del 3 febbraio 2020	L 31	3	4.2.2020
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione del 5 maggio 2022	L 132	5	6.5.2022

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2312 DELLA
COMMISSIONE****del 13 dicembre 2017**

**relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di
►M2 *Bacillus velezensis* DSM 15544 ◄ come additivo per
mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare
dell'autorizzazione ►M1 ►M2 Asahi Biocycle Co. Ltd. ◄,
rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting
S.L.U. ◄)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1820	► M1 ► M2 Asahi Biocycle Co. Ltd. ◀, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U. ◀	► M2 <i>Bacillus velezensis</i> DSM 15544 ◀	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di ► M2 <i>Bacillus velezensis</i> DSM 15544 ◀ contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo in forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Spore vitali di ► M2 <i>Bacillus velezensis</i> DSM 15544 ◀</p> <p><i>Metodo di analisi</i></p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando agar soia triptone in tutte le matrici bersaglio (EN 15784:2009)</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Scrofe Suinetti lattanti Cani	—	3×10^8 1×10^9	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela vanno indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le istruzioni per l'uso recano la seguente indicazione: «L'additivo va somministrato contemporaneamente alle scrofe in lattazione e ai suinetti lattanti» Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio. 	3.1.2028